

COMUNE DI CORNO GIOVINE

Provincia di Lodi



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 29.03.2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18.00** convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1) BERNOCCHI PIETRO	X	
2) TANSINI GIANPIERO	X	
3) CONCOREGGI ROBERTO	X	
4) CREMASCHI LUIGI ARMANDO		X
5) GALLUZZI GIANMARIO	X	
6) COMANDÙ LUIGI	X	
7) ZIBRA ANTONELLO		X
8) BONFANTI ALBERTO	X	
9) LUCCHINI AMEDEO		X
10) PRANDINI ELIO		X
11) MAGGI CLEMENTINA		X
TOTALE	6	5

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Nicola CARAVELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Dott. Pietro BERNOCCHI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 26.09.2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la TARI nel territorio di questo Comune;
- l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.4, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in data odierna, è stato approvato il piano finanziario T.A.R.I. per l'anno 2018;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, che nell'ambito della disciplina generale della IUC, norma la specifica fattispecie della TARI, stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il comma 37, lett. a, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) di modifica ed integrazione del comma 26, dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016), che recita : *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli artt. 15 e 16 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 2, commi 79, 80, 83 e 86, L. 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli artt. 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000". Pertanto, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, è prevista anche per il 2018.*

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 *“Differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali”* (GU n.192 del 17/12/2018);
- Il Decreto Ministeriale del 25.01.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 28 del 02.02.2019 con il quale è stato ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per l’approvazione del Bilancio annuale 2019 e pluriennale 2020-2021 degli enti locali;

DATO ATTO CHE per l’anno 2019 è consentito l’aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali;

APPURATO che è stata redatta proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019;

VISTI:

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la legge 27.12.2013 n. 147;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la TARI;

VISTI:

- il parere favorevole reso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/00 s.m.i., da ultimo modificato dall’art. 3 commi 1 lett. B del D.L. 10.10.2012, N. 174 convertito nella Legge 07.12.2012, n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 s.i., da ultimo modificato dall’art. 31 comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 convertito nella Legge 07.12.2012, n. 213;

Con voti favorevoli 6 contrari 0, astenuti 0 resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

TARI - TASSA RIFIUTI - TARIFFE ANNO 2019

UTENZE DOMESTICHE

	Quota fissa (€ mq/anno)	Quota variabile (€/ anno)
Nucleo familiare		
1.1 uso domestico - un componente	0,294088	75,938310
1.2 uso domestico- due componenti	0,343103	136,688958
1.3 uso domestico - tre componenti	0,378114	174,658113
1.4 uso domestico- quattro componenti	0,406122	227,814930
1.5 uso domestico - cinque componenti	0,434131	273,377916
1.6 uso domestico – sei o più componenti	0,455137	311,347071
1.1 uso domestico -un componente – uso stagionale	0,235271	60,750648
1.3 uso domestico - tre componenti – uso stagionale	0,302491	139,726490

UTENZE NON DOMESTICHE COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

CATEGORIE DI ATTIVITA	Quota fissa (€ mq/anno)	Quota variabile (€ mq/anno)
2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,222924	0,564359
2.4 Esposizioni, autosaloni	0,208992	0,542653
2.8 Uffici, agenzie studi professionali	0,696640	1,782073
2.9 Banche e istituti di credito	0383152	0,976775
2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,606077	1,543305
2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,745405	1,910139
2.12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,501580	1,280661
2. 13 Carrozzeria, autofficina elettrauto	0,640909	1,638812
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,299555	0,759714
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,383152	0,976775
2. 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,371738	8,610821
2.17 Bar, Caffè pasticceria	2,535770	6,472768
2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,226086	3,132194
2.17 Bar, caffè, pasticceria- uso stagionale	2,028616	5,178214
2.12 Attività artigianali tipo botteghe	0,351106	0,896463
2.14 Esposizioni, autosaloni, esente	0,00	0,00

Utenze soggette a tariffa giornaliera : La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

DI dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DI dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

DI dover fissare il numero di rate per i versamenti del tributo di cui trattasi e le loro scadenze, come di seguito specificato:

- 1^ RATA: 31 LUGLIO 2019;
- 2^ RATA: 31 OTTOBRE 2019;

DI demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;

DI dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2020-2021 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, si dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Pietro Bernocchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

Corno Giovine, li 08/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
il **29.03.2019**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

Documento firmato digitalmente